



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c.-90010 Pollina (PA) C.F. e P.I.00623750825-TEL 0921425009 FAX 0921425426-PEC comunedipollina@pec.it

Estratto Determinazione SETTORE PRIMO N° 163 del 01-04-2025 Registro generale N° 361.

Oggetto: *CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE COMUNALE X.X.*

Premesso che con nota acquisita agli atti del Comune prot.n.3734 del 31.03.2025 il dipendente X.X., in servizio a tempo indeterminato presso questo Comune, ha richiesto di usufruire di due giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n.151/2001, il 14.01.2025 per le proprie figlie,(come da nota allegata);

Dato atto che il congedo parentale è disciplinato dal citato art. 32 del T.U. e prevede che ciascun genitore per ogni figlio, nei suoi primi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro;

Richiamata la normativa in materia la quale prevede che:

I primi trenta giorni sono valutati ai fini dell'anzianità e sono retribuiti per intero.

I successivi periodi sono computati nell'anzianità di servizio (e coperti da contribuzione figurativa ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 151/2001), esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Per questi è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Gli ulteriori periodi rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, non sono in alcun caso indennizzati;

Visto l'art. 45 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 secondo cui:

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Successivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.

5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.

La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo.

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.";

Rilevato che

-l'età anagrafica delle figlie X.X. è inferiore a 12 anni (8 anni e 4 anni)

- il dipendente per le proprie due figlie al 31.03.2025 ha usufruito di 19 giorni di congedo parentale al 100% autorizzati;

Ritenuto pertanto di accordare al suddetto dipendente il congedo parentale per il 15 e 17 aprile 2025 (come da nota allegata) con retribuzione al 100% come previsto dalla normativa;

Visto il D.Lgs 26/03/2001 n.151 e s.m.i.;

Visto l'art.45del corrente CCNL 2019-2021

Richiamate:

• la determina sindacale n.21 del 28.12.2023 di nomina del Responsabile del I Settore;

- la determinazione Dirigenziale n.2 del 12.01.2024 di attribuzione Specifiche Responsabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025/2027;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale nn:2-58-75-139-143-163-186/2024, n.28 del 13.02.2025, esecutive ai sensi di legge, di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa descritte:

-di concedere, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 151/2001 comma 1 al dipendente comunale X.X in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, n.2 giorni di congedo parentale per il 15 e 17 aprile 2025(come da nota allegata);

-di dare atto che il congedo parentale per le due figlie è retribuito al 100%

-Di render noto ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la sig.ra Mazzola Vincenza;

-Di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dell'art.1 c.9 lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.53 del D. Lgs. 165/2001;

-Di provvedere alla notifica al dipendente interessato;

-Di provvedere alla pubblicazione:

- all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
- alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.37 del D.lg.vo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;
- all'inserimento nel registro generale tenuto presso il primo settore.